

CHECKLIST ETILOMETRO/ACCERTAMENTO ART. 186 CDS

CASS. PEN. IV, 10/08/26 N° 30250

Prima dell'accertamento

- ☐ verificare apparecchio identificato dalla matricola;
- ☐ apparecchio correttamente disponibile per il servizio;
- ☐ documentazione metrologica disponibile;
- ☐ verifiche previste regolarmente eseguite.

Durante l'accertamento

- ☐ descrivere le condizioni del soggetto;
- ☐ effettuare le prove previste;
- ☐ rispettare le modalità operative previste;
- ☐ conservare/stampare gli scontrini;
- ☐ annotare gli orari;
- ☐ indicare la sequenza delle prove;
- ☐ documentare eventuali anomalie.

Nella relazione di servizio

Indicare sempre:

ORA DELLA GUIDA OSSERVATA



ORA DELL'ALT



ORA DEL PRIMO TEST



ORA DEL SECONDO TEST



RISULTATI



ELEMENTI SINTOMATICI



EVENTUALI DICHIARAZIONI

Questo consente di rispondere immediatamente alle contestazioni relative al tempo trascorso.

"Blindatura" probatoria

Per evitare contestazioni successive la relazione dovrebbe consentire di ricostruire quattro profili distinti:

- ✓ **IDENTITÀ DELL'APPARECCHIO: Quale etilometro?** → marca/modello/matricola.
- ✓ **REGOLARITÀ: era regolarmente omologato e verificato?** → documentazione pertinente.
- ✓ **MODALITÀ DELL'ACCERTAMENTO: come è stato effettuato?** → sequenza, orari, prove, scontrini.
- ✓ **COLLEGAMENTO CON LA GUIDA: perché quel soggetto era effettivamente alla guida in stato di ebbrezza?** → condotta di guida + identificazione + temporalità + sintomi + alcoltest.

Formula mnemonica

APPARECCHIO – REGOLARITÀ – PROCEDURA – CONDUCENTE.

Se questi quattro elementi sono chiaramente documentati, si riduce significativamente lo spazio per contestazioni generiche.

Un punto da non fraintendere

La sentenza **non dice** che l'etilometro sia sempre attendibile semplicemente perché omologato e non dice neppure che l'imputato debba sempre dimostrare personalmente il malfunzionamento.

Il principio è più articolato: **quando la difesa allega specificamente elementi idonei a contestare omologazione o verifiche periodiche, il PM deve fornire la prova dei relativi adempimenti, tuttavia, contestazioni generiche, astratte o meramente ipotetiche non sono sufficienti.**

Principio operativo finale

NON BASTA CONTESTARE L'ETILOMETRO, OCCORRE INDICARE LA SPECIFICA IRREGOLARITÀ E LA SUA CONCRETA INCIDENZA SULLA MISURAZIONE.

Parallelamente, per l'organo accertatore:

NON BASTA USARE L'ETILOMETRO, OCCORRE POTER DIMOSTRARE QUALE APPARECCHIO È STATO USATO, LA SUA REGOLARITÀ, LE MODALITÀ DELL'ACCERTAMENTO E IL COLLEGAMENTO TEMPORALE CON LA CONDOTTA DI GUIDA.